



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003253 P-4.22.17.4.5
del 27/03/2015



Al **Ministero dell'Ambiente**
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it
DG per la protezione della natura e del mare
pnm-udg@minambiente.it

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

30. MAR 2015

PROT. N° 1624/C308-ADR

e, p.c. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento per gli Affari Regionali
segreteriaacapodipartimento.affariregionali@governo.it

Ministero degli Affari Esteri
D.G.U.E. - Ufficio IV
dgue4@esteri.it

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione europea - Bruxelles
giur@rpue.esteri.it

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Dirigente Area Affari comunitari e internazionali
ciaffi@regioni.it

Oggetto: Caso EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza, si comunica che questa Struttura ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni supplementari, allegata alla presente lettera, con la quale si richiedono alle Autorità italiane nuovi elementi:

"I servizi della Commissione ringraziano le autorità italiane per le risposte fornite e accolgono favorevolmente gli impegni presi dalle autorità italiane nell'ambito della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 e la volontà delle stesse di migliorare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat. I servizi della Commissione invitano le autorità italiane a prendere in considerazione le misure elencate nel documento allegato e si rendono sin d'ora disponibili ad un incontro al fine di discuterne le modalità di attuazione. Tali


misure consentirebbero di attuare correttamente le disposizioni dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat".

È opportuno rammentare che la richiesta della Commissione trova il suo fondamento nell'obbligo di leale cooperazione imposto agli Stati membri dall'art. 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea e che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo dà diritto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti dello Stato italiano.

Si sarà grati a codesta Amministrazione di voler cortesemente inviare elementi di risposta alla segreteria della Struttura di missione per le procedure d'infrazione istituita presso il Dipartimento per le Politiche europee (tel. 06 6779 5208, struttura@politicheeuropee.it), **entro il 9 aprile 2015**, per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea nei termini previsti dal sistema EU Pilot.


Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione in merito alla opportunità di richiedere la convocazione di una riunione con in Servizi della Commissione europea.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



LM





EU PILOT 6730/14/ENVI

Domande e commenti

Fatti

Il presente EU Pilot, aperto a seguito di molteplici denunce, riguarda l'attuazione in Italia delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat.

Nella Prima richiesta EU Pilot (09/07/2014), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti in merito ai seguenti punti, fornendo esempi di cattiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat:

- a) casi di progetti/piani che, sulla base delle informazioni messe a disposizione dai denunciatori, sembrerebbero essere stati autorizzati in assenza della valutazione d'incidenza (VINCA) prevista dall'articolo 6, comma 3 della Direttiva Habitat.
- b) casi di progetti/piani che, sulla base delle informazioni messe a disposizione dai denunciatori, sembrerebbero essere stati autorizzati senza che la VINCA fosse eseguita conformemente a quanto previsto dalla Direttiva (parere favorevole rilasciato senza aver acquisito la certezza che il piano/progetto fosse privo di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito/dei siti interessato/i).
- c) casi di progetti/piani che, sulla base delle informazioni messe a disposizione dai denunciatori, sembrerebbero essere stati approvati nonostante l'accertata incidenza negativa su uno o più siti Natura 2000, invocando le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della Direttiva, senza che ne fossero rispettati i rigorosi requisiti.

Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai denunciatori, i servizi della Commissione hanno sostenuto che, nei casi di cui ai punti a), b) e c), le presunte violazioni dell'articolo 6(3) e 6(4) abbiano portato spesso al degrado dei siti Natura 2000 interessati dai progetti/piani autorizzati, causando altresì la violazione dell'articolo 6(2) della Direttiva.

I servizi della Commissione hanno ritenuto, in sintesi, che in Italia vi sia un problema di natura sistematica nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat, suggerendo di mettere in atto adeguati strumenti per rimediare a tali problematiche ed alle cause all'origine delle stesse.

La risposta delle autorità italiane del 17/11/2014 ha messo in evidenza quanto segue:

- le autorità italiane ammettono che vi sono criticità nell'attuazione della procedura di cui all'articolo 6(3) della Direttiva Habitat (qualità non appropriata degli studi d'incidenza, sottodimensionamento degli uffici preposti alla valutazione e mancanza delle professionalità necessarie, frammentazione delle competenze tra diversi uffici, ecc.);
- le autorità italiane sostengono che la Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (adottata nel 2010) ha tra gli obiettivi specifici quello di "rafforzare l'efficacia e l'efficienza della procedura di valutazione di incidenza a livello centrale e periferico" attraverso interventi quali l'elaborazione linee guida nazionali sulla VINCA, azioni formative, aumento dell'organico degli uffici competenti, ecc. (la strategia sarà revisionata nel 2015);
- nella ricognizione effettuata dalle autorità italiane sono emerse delle *best practices* che potranno concorrere al miglioramento del livello del sistema procedurale.

La stessa Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 indica che *"La qualità degli studi di incidenza prodotti è risultata complessivamente piuttosto critica e spesso non rispondente alle finalità della procedura; anche il panorama degli uffici preposti al rilascio del parere risulta piuttosto disomogeneo e presenta diverse problematiche sia a causa di forti sottodimensionamenti degli organici che per mancanza di una diffusa presenza delle professionalità necessarie per espletare in modo soddisfacente la procedura"*.

Conclusioni

I servizi della Commissione accolgono favorevolmente gli impegni presi dalle autorità italiane nell'ambito della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 e la volontà delle stesse di migliorare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat.

I servizi della Commissione ritengono che le seguenti azioni concorreranno al raggiungimento di tale obiettivo:

1. **Assicurare che a livello Regionale e Nazionale non siano ammesse deroghe alla VINCA per determinati progetti/piani** (esclusioni a priori dal procedimento di VINCA) (es. per i tagli forestali!). A tale proposito, sembra potersi proporre come esempio quanto recentemente fatto (*nel contesto del PILOT 4055/12/ENVT*) dalla Regione Marche, la quale (tramite la legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2014 e tramite la DGR n. 23 del 26 gennaio 2015) ha abrogato alcune norme regionali che prevedevano esclusioni automatiche dall'obbligo di VINCA e ha previsto una procedura di VINCA semplificata per alcuni interventi minori. Alla Commissione risulta che in varie regioni italiane siano in vigore norme che prevedono esclusioni automatiche dall'obbligo di VINCA, ponendosi in tal modo in contrasto con l'articolo 6 della direttiva habitat. Per esempio, occorre

modificare (sul modello marchigiano) l'articolo 3, lettere da a) ad i), del decreto assessoriale 30 marzo 2007 della Regione Sicilia (come già indicato nell'ambito dell'indagine Pilot 2231/11, le modifiche all'articolo 3 del decreto assessoriale siciliano 30 marzo 2007 proposte nella nota del Ministero dell'Ambiente del 24/6/2014 prot. 0012915/GAB non sono sufficienti a garantire il rispetto dell'articolo 6 della direttiva habitat);

2. **Incrementare la trasparenza della procedura di VINCA**, dando notizia dell'avvio della procedura on-line, pubblicando lo studio d'incidenza (con i dati dei monitoraggi e la bibliografia) on-line e fornendo l'opportunità di presentare osservazioni al pubblico e/o ONG (con indicazione di tempi certi per le osservazioni). La pubblicazione on-line dovrebbe preferibilmente avvenire su un opportuno sito della Regione (il sito della Regione dovrebbe raccogliere tutte le VINCA del territorio regionale) e del Ministero dell'Ambiente (per le VINCA nazionali), garantendo in questo modo sia la trasparenza, sia la facile rintracciabilità (evitando che cittadini e Associazioni debbano controllare i siti di tutti gli Enti preposti alla VINCA). Anche la Valutazione di Incidenza dovrebbe essere pubblicata on-line.

Si avrebbe in tal modo il duplice vantaggio di evitare denunce a conclusione della procedura, che, tra l'altro, rallentano l'autorizzazione del progetto/piano in questione e di avvalersi delle conoscenze sito specifiche delle associazioni ambientaliste e di altri esperti operanti nell'area.

3. **Assicurare che gli Enti Gestori dei siti Natura 2000 siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva**. Effettuare una ricognizione degli Enti Gestori di tutti i siti Natura 2000 e rimediare ad eventuali carenze (ad esempio i Comuni generalmente non possiedono le competenze necessarie pertanto non dovrebbero essere designati come Enti Gestori).

È inoltre fondamentale che tale ricognizione sia effettuata in un arco temporale estremamente ristretto.

Sarebbe inoltre auspicabile che gli Enti Gestori di tutti i siti Natura 2000 siano facilmente individuabili (dal pubblico in generale) e che le competenze degli Enti Gestori siano armonizzate e chiarite il più possibile nelle diverse Regioni (questo renderebbe più coerente e coordinata la gestione dei siti di confine tra Regioni diverse).

Dovrebbero essere realizzati corsi di formazione per i dipendenti degli Enti che si occupano della rete Natura 2000.

4. **Assicurare che gli Enti competenti per la VINCA siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva**. Effettuare una ricognizione degli Enti competenti per la VINCA e rimediare ad eventuali carenze (ad esempio i Comuni generalmente non possiedono le competenze necessarie pertanto non

dovrebbero essere competenti per la VINCA). È inoltre fondamentale che tale ricognizione sia effettuata in un arco temporale estremamente ristretto.

Sarebbe inoltre auspicabile che gli Enti competenti per la VINCA siano facilmente individuabili (dai soggetti proponenti piani/progetti e dal pubblico in generale) e uniformati il più possibile nelle diverse Regioni (questo renderebbe più coerente e coordinata la gestione dei siti di confine tra Regioni diverse).

5. **Rafforzare il ruolo dell'Ente Gestore del sito Natura 2000 interessato dal piano/progetto nella procedura di VINCA** (dopo l'attuazione della misura di cui al punto 3 del presente elenco). Tali Enti dovrebbero, infatti, possedere le informazioni più complete sul sito in questione e le professionalità necessarie ad espletare una VINCA sito specifica e basata su approfondite conoscenze scientifiche in materia.

Si potrebbe rendere vincolante il parere degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e si dovrebbe eliminare il principio del silenzio assenso.

6. **Accelerare e migliorare il processo di definizione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione per i tutti i siti Natura 2000 in Italia.** Nelle more della definizione delle misure di conservazione per ciascun sito, sarebbe molto utile prevedere delle misure di conservazione minime a livello ministeriale almeno per habitat e specie prioritari o per tipologia di sito (anche se queste misure sarebbero al di fuori di una logica sito-specifica - idealmente la migliore -, questa strada sarebbe l'unica percorribile a breve termine per garantire un minimo di coerenza e di protezione di alcuni habitat/specie di particolare importanza conservazionistica).

I piani di gestione e le misure di conservazione dovrebbero contenere degli obiettivi dettagliati, chiaramente relazionati alle pressioni e le minacce che gravano sul sito. Le azioni di gestione dovrebbero anch'esse essere dettagliate e cogenti. I piani di gestione e le misure di conservazione già adottati andrebbero rivisti in quest'ottica (ad esempio quelli adottati per la ZPS ITA030042).

La valutazione di piani e progetti da parte degli Enti competenti potrà in tal modo avvenire sulla base di chiari obiettivi di conservazione per il sito interessato dal progetto/piano.

7. **Creare un archivio informatico (sia a livello regionale che nazionale) delle procedure VINCA**, condiviso a livello nazionale, in modo tale che ciascun Ente possa avere accesso alle procedure in corso o svolte in passato che hanno interessato lo stesso sito Natura 2000 interessato dal piano/progetto in corso di valutazione e, conseguentemente, avere le basi per determinare l'impatto cumulativo sul sito e accedere ad informazioni presenti negli studi d'incidenza già effettuati. L'archivio dovrebbe essere accessibile al pubblico e consentire di elaborare una sintesi del numero di VINCA concluse positivamente e negativamente per ciascun sito, con riferimento ai relativi piani/progetti.

8. **Aggiornare periodicamente le informazioni su presenza, distribuzione e qualità degli habitat per ciascun sito (inclusa la carta degli habitat), evidenziando le variazioni delle superfici di habitat determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite.**

È importante che:

- le informazioni siano accessibili e rese disponibili al pubblico su web e in formato elettronico;
 - la gestione di queste informazioni sia a carico delle Regioni (o del Ministero sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni) sia per garantire che l'aggiornamento avvenga periodicamente e a intervalli adeguati (ogni anno?), sia per garantire una valutazione del cumulo delle variazioni e la pianificazione delle mitigazioni (e, in casi del tutto eccezionali, la pianificazione delle compensazioni) almeno a livello regionale (o nazionale);
 - siano mappati anche gli habitat di specie (soprattutto all'interno delle ZPS ma non solo);
 - nel caso in cui vi siano differenze nella presenza/superficie/stato di conservazione degli habitat tra ciò che è segnalato nel formulario standard e ciò che viene rilevato nell'ambito del monitoraggio, la Regione e il Ministero verificano se tali differenze sono attribuibili a errori scientifici o ad altre cause.
9. **Aggiornare periodicamente le informazioni su distribuzione, consistenza e tendenze delle popolazioni delle specie per ciascun sito, evidenziando le variazioni determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite.**

Si vedano commenti al punto 8 del presente elenco.

10. **Stabilire requisiti più adeguati e più dettagliati per la redazione degli studi di incidenza** (revisione allegato G), al fine di guidare chi redige lo Studio, facilitare il valutatore nella valutazione e uniformare e garantire una qualità minima degli Studi. In questa modifica dell'Allegato G dovrebbe essere chiarita in modo inequivocabile la differenza tra misure di mitigazione e misure di compensazione.
11. **Stabilire requisiti più adeguati e più dettagliati per la Valutazione di Incidenza**, al fine di guidare il valutatore e uniformare e garantire una qualità minima delle Valutazioni. Studi molto carenti non dovrebbero essere 'riscritti' dall'Ente valutatore o essere approvati con un eccessivo numero di prescrizioni, ma dovrebbero essere considerati irricevibili o determinare una Valutazione negativa.

12. **Rendere obbligatoria la VINCA del progetto definitivo (qualora questo si discosti significativamente dal progetto preliminare già sottoposto a VINCA) e anche delle varianti sostanziali di piani/progetti.**
13. **Stabilire una durata massima di validità delle VINCA (ad esempio 5 anni) per evitare la realizzazione di progetti assoggettati a VINCA 10 o più anni prima, quando la situazione del sito Natura 2000 era molto diversa e, nel corso del tempo, possono essere stati realizzati interventi/piani che hanno ridimensionato habitat e specie.**
14. **Assicurare che le prescrizioni impartite dalla VINCA vengano effettivamente applicate (ad esempio includendo le prescrizioni impartite dalla VINCA nell'atto autorizzativo del piano/progetto, prevedendo un deposito cauzionale per i piani/progetti più importanti e rafforzando i controlli per garantire il loro rispetto).**

I controlli devono essere garantiti per un tempo necessario a verificare che la misura di mitigazione e/o di compensazione è stata attuata con successo (es. se tra le misure prescritte sono previsti interventi di piantumazione di essenze arboree e arbustive, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio e controllo per accertarsi che tali essenze attecchiscano e per prevenire evoluzioni impreviste e indesiderate degli ambienti ricreati).

Il rafforzamento del ruolo del Corpo Forestale dello Stato dovrebbe essere accompagnato da corsi di Formazione per gli agenti incaricati dei controlli. Inoltre, dovrebbero essere razionalizzate le forze in campo in materia di vigilanza ambientale (ex guardiacaccia delle Province, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali Provinciali e Regionali).

15. **Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche possano redigere gli studi d'incidenza ed eseguire la VINCA (ad esempio professionisti in possesso di una laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente). Inoltre, è indispensabile che il firmatario dello Studio non sia il progettista dell'opera né una persona che ha interessi e/o implicazioni legati al progetto (ad es. proprietario dell'area in cui viene realizzato il progetto).**

L'abilitazione e l'Albo dei professionisti abilitati alla redazione degli Studi di incidenza sarebbe anche una maggiore garanzia di competenza rispetto al solo titolo di studio.

Sarebbe nel contempo molto importante che gli ordini professionali coinvolti nelle Valutazioni di Incidenza prevedessero corsi di formazione e/o di aggiornamento su rete Natura 2000 e nello specifico su come redigere uno Studio di Incidenza.

Sarebbe utile prevedere corsi sulla rete Natura 2000 all'interno dei corsi delle Facoltà 'naturalistiche' e rendere obbligatori corsi di formazione sulla Valutazione di Incidenza da parte degli Ordini professionali e all'interno degli Enti che hanno una qualche competenza sulla rete Natura 2000.

16. **Rafforzare i meccanismi di interazione tra i vari uffici competenti a tutti i livelli** (anche all'interno dello stesso Ministero dell'Ambiente, ad esempio tra Direzione competente per la Protezione della Natura e quella competente per la VIA).
17. **Promuovere una migliore armonizzazione e coerenza delle normative regionali sulla VINCA e una maggiore chiarezza delle procedure** (soprattutto dei siti di confine tra Regioni diverse).
18. **Rafforzare la responsabilità degli amministratori competenti per la VINCA** (eventualmente modificando la nuova fattispecie di reato introdotta nel 2011 (Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121) e rendendo responsabile anche chi approva una VINCA basata su uno studio d'incidenza manifestamente carente¹ o chi approva un piano/progetto senza che lo stesso sia stato sottoposto a VINCA). Inoltre, dovrebbe essere prevista anche la modifica dell'art. 733 bis per chiarire quali sono i "casi consentiti".
19. **Prevedere un regime sanzionatorio per i soggetti che non eseguono le misure di mitigazione e di compensazione imposte dalla VINCA.** Le sanzioni amministrative dovrebbero essere adeguate e proporzionate al danno.
20. **I monitoraggi prima/durante/post operam dovrebbero essere a carico del proponente progetto ma affidati all'Ente di gestione del sito, al fine di garantire l'integrazione con le altre attività di monitoraggio, il rispetto di standard uniformi e la comparabilità dei risultati.**
21. **Prevedere/rafforzare la possibilità di controllo/valutazione da parte di organismi nazionali o regionali competenti nell'ambito della procedura di VINCA** (ARPA qualora avesse le giuste competenze/ISPRA). Ad esempio si potrebbe prevedere un parere vincolante da parte di ISPRA sull'autorizzazione ed eventualmente sulle misure di compensazione per progetti con impatto negativo da realizzarsi per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Pertanto, i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a prendere in considerazione i punti sopra citati, nonché i documenti di indirizzo (guidelines e buone pratiche) già

¹ «Art. 733-bis. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3, 000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

pubblicati dalla Commissione², e si rendono sin d'ora disponibili ad un incontro al fine di discuterne le modalità di attuazione.

I servizi della Commissione ritengono che l'adozione delle misure sopra elencate e la loro attuazione consentirebbe di attuare correttamente le disposizioni dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat.

Qualora le autorità italiane non intendessero adottare ed attuare tali misure, i servizi della Commissione continueranno a ritenere che in Italia vi sia un problema di natura sistematica nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat.

In merito ai casi di violazione della Direttiva oggetto della prima richiesta EU-PILOT, i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a intervenire presso le autorità regionali competenti al fine di impedire un ulteriore degrado dei siti Natura 2000 interessati. In particolare, si evidenzia che i servizi della Commissione continuano a ricevere informazioni circa le criticità esistenti nelle amministrazioni regionali, in particolare in Sicilia, Calabria, Veneto, Puglia, Abruzzo e Sardegna.

Infine, in allegato alla presente, vengono illustrati ulteriori casi di possibile violazione degli articoli 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat, oggetto di denunce ricevute o trattate dai servizi della Commissione successivamente al luglio 2014 (data di apertura del presente EU Pilot). Relativamente a questi casi, i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a verificare attentamente i motivi all'origine della presunta violazione degli articoli 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat e ad attuare i rimedi più adeguati ed efficaci.

² http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

ALLEGATO - Casi di possibile violazione degli articoli 6, commi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat, oggetto di denunce ricevute o trattate dai servizi della Commissione successivamente al luglio 2014 (data di apertura del presente EU Pilot).

1. CHAP(2012)01673 – vari siti Natura 2000 (Abruzzo)

I servizi della Commissione sono stati informati delle criticità nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva Habitat (VINCA) in Regione Abruzzo, presumibilmente dovute all'organizzazione stessa del procedimento in Regione Abruzzo. In particolare i denunciatori lamentano l'assenza di pubblicità, trasparenza (anche relativamente ai monitoraggi ex-post derivanti da prescrizioni imposte dall'Ente competente) e partecipazione del pubblico nelle procedure VINCA (specialmente quelle di competenza Comunale), le lacune di coordinamento delle procedure VINCA ai vari livelli (che si ripercuotono negativamente sulla valutazione degli impatti cumulativi sui siti) e l'assenza di strutture tecniche adeguate all'esame delle pratiche (specialmente quelle di competenza Comunale).

In particolare, i denunciatori lamentano che la Regione Abruzzo non viene informata dai Comuni sulle VINCA in corso e neanche sulle decisioni che vengono prese sui singoli progetti/piani. D'altro canto, i Comuni non vengono informati dalla Regione in merito alle procedure in capo al Comitato VIA regionale, né dagli altri Comuni con cui condividono lo stesso SIC/ZPS.

Inoltre, i denunciatori lamentano che la normativa abruzzese sulla VINCA non prevede il coinvolgimento delle strutture di gestione delle riserve naturali regionali anche quando queste sono riconosciute come SIC/ZPS.

2. CHAP(2012)02307 – vari siti Natura 2000 (Lazio)

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio non è stato sottoposto alla valutazione di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva Habitat (VINCA).

3. CHAP(2014)00800 - SIC IT20A0018 "Cave Danesi" (Lombardia)

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che la Provincia di Cremona ha autorizzato la pesca sportiva (oggetto di divieto in precedenza) all'interno del SIC IT20A0018 "Cave Danesi" (Lombardia), in assenza di una valutazione di incidenza ambientale (VINCA) adeguata, quindi in violazione dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat.

L'attività di pesca sportiva negli specchi di acqua naturalizzati del sito potrebbe incidere negativamente sulle specie avifaunistiche a causa del passaggio natanti e della presenza dei pescatori.

4. CHAP(2012)02311 - SIC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla" (Sardegna)

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che il Piano di sviluppo aeroportuale (PSA) dell'Aerostazione di Cagliari - Elmas, sia stato presumibilmente approvato senza che fosse effettuata una valutazione di incidenza ambientale (VINCA) adeguata del PSA sull'adiacente SIC "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla", in violazione dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat.

Tale denuncia è stata già oggetto di approfondimenti nell'ambito della procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI, riguardante le procedure di valutazione ambientale dei Master Pian per lo sviluppo dei vari aeroporti italiani.

Nello specifico, con riferimento al progetto per l'ampliamento dell'Aeroporto di Cagliari, le Autorità italiane hanno comunicato che in data 10/08/2011 l'ENAC aveva presentato la richiesta di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) del Master Pian dell'Aeroporto di Cagliari, procedura conclusa con l'emissione del parere positivo (con prescrizioni) da parte della Commissione tecnica VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente, in data 14/12/2012. Anche il Ministero dei Beni Culturali aveva espresso il proprio parere favorevole. Nell'ambito della succitata procedura di VIA sono stati valutati anche i potenziali impatti del piano sul SIC "*Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla*", l'inquinamento dell'aria con le PM₁₀ e NO₂, e l'inquinamento acustico. Secondo le Autorità italiane, il progetto non avrebbe impatti significativi su tali matrici ambientali.

Tuttavia, i denunciatori hanno fatto valere che lo studio d'incidenza presentato da SO.G.AER. per il PSA era carente in quanto escludeva a priori l'esistenza di possibili interferenze delle opere in progetto (nello specifico la realizzazione di alcuni piazzali) con l'habitat del *Porphyrio porphyrio* (Pollo sultano), sulla base di cartografie errate (che omettevano di rappresentare gli areali rappresentativi di habitat del pollo sultano) e ignorando anche le prescrizioni fornite dalla Regione Sardegna (nel contesto della VINCA effettuata per il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Elmas) relativamente alla necessità di porre in essere delle fasce di rispetto da preservare da qualsiasi intervento potenzialmente impattante.

A parere del denunciante uno studio d'incidenza realizzato conformemente alla Direttiva Habitat si sarebbe concluso con una valutazione negativa sul PSA.

5. CHAP(2014)02352 e CHAP(2014)02887 - IT 8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" (Campania)

La denuncia riguarda l'impatto ambientale di diversi impianti eolici ricadenti nel SIC IT 8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria", in Regione Campania (in particolare quello autorizzato con D.D. 311 del 9/05/2014) senza essere stati sottoposti a VINCA.

Le autorizzazioni rilasciate per tali impianti non considerano, a parere dei denunciati, la presenza di habitat 6210* e 6220*.

Inoltre, i denunciati lamentano che non è stata considerata l'incidenza dei sei progetti eolici sui siti Natura 2000 limitrofi (IT8020015, IT8020014, IT8020001, IT8010026, IT722287, IT7222296, IT7222109 e IT7222103) e l'impatto cumulativo di tali impianti su questi siti.

6. CHAP(2012)2233 - Cave di marmo attive nel Parco regionale delle Alpi Apuane (Toscana)

La denuncia riguarda l'impatto ambientale delle numerose cave di marmo attive nel Parco regionale delle Alpi Apuane (Toscana). In particolare, relativamente alla cava Colubraia, sembrerebbe che la procedura di VIA/VINCA sia stata conclusa in modo illegittimo. Infatti, dalle informazioni messe a disposizione dai denunciati, sembrerebbe che l'autorità competente abbia concluso la procedura di VIA/VINCA³ senza attendere il parere finale dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio, la quale, in un parere interlocutorio⁴, aveva chiesto che le fossero trasmessi documenti aggiuntivi necessari perché essa potesse emettere il suo parere finale in merito agli impatti dell'attività estrattiva sulle risorse idriche. Orbene, poiché, da un canto, il Parco regionale delle Alpi Apuane ha concluso la procedura di VIA/VINCA in anticipo rispetto al termine massimo previsto dalla norma regionale applicabile (come esplicitamente indicato nello stesso Parere di compatibilità ambientale n. 16 del 12/8/2014) e poiché, d'altro canto, sembra doversi concludere che l'Autorità di Bacino del Serchio non ha emesso il suo parere finale in quanto non è stata messa in grado di farlo, appare che la procedura di VIA/VINCA si sia svolta in violazione dell'articolo 6(3) della Direttiva Habitat.

7. CHAP(2015)00051 - Centrale termoelettrica a biomasse nel comune di Monticiano (Siena), in un'area confinante con il SIC IT 5190006 "Alto Merse" (Toscana).

³ La procedura di VIA/VINCA in questione si è conclusa con il Parere di compatibilità ambientale n. 16 rilasciato dal Parco regionale delle Alpi Apuane in data 12/8/2014.

⁴ Nota "Progetto di variante al piano di coltivazione della Cava Colubraia, in comune di Vagli di Sotto - Comunicazioni" che l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio ha inviato al Parco regionale delle Alpi Apuane probabilmente a inizio agosto 2014 (dalla lettura della nota, la quale non reca data, risulta che essa è successiva al 28/7/2014).

La denuncia riguarda la centrale termoelettrica a biomasse nel comune di Monticiano (Siena), in un'area confinante con il SIC IT 5190006 "Alto Merse". Nello specifico, risulterebbe che quest'impianto, autorizzato nel giugno 2014, potrebbe compromettere il suddetto sito Natura 2000 a causa della ricaduta d'inquinanti atmosferici e che il relativo progetto non è stato sottoposto a valutazione d'incidenza, in violazione della Direttiva Habitat.

8. Ares(2015)1199501 - competizioni motociclistiche svoltesi nell'area del Parco Nazionale di Monti Sibillini nel Comune di Norcia (Umbria).

La denuncia riguarda le competizioni motociclistiche svoltesi nell'area del Parco Nazionale di Monti Sibillini (Sito IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro)) nel Comune di Norcia nel mese di maggio 2014. In particolare, i denuncianti lamentano che le gare si siano svolte in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell'Ente Parco dei Sibillini e che il Disciplinare del Parco vieta tali attività.

9. Siti militari

Sulla base delle informazioni disponibili⁵ sembrerebbe che esercitazioni militari, anche a fuoco, vengono regolarmente effettuate nei siti Natura 2000 in diverse regioni Italiane (c.g. Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, ecc.) in assenza di studi e valutazioni di incidenza e spesso senza autorizzazione degli Enti Gestori dei siti. Tali attività sarebbero svolte senza tener conto della presenza di fauna e habitat protetti, senza tener conto dei cicli biologici (e.g. periodo di riproduzione delle specie) e, in generale, senza considerare le necessità di conservazione della biodiversità presente nei siti.

⁵ http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/legambiente_su_servitu_militari_29_maggio_2014_0.pdf